



REGOLAMENTO

ENTE BILATERALE ARTIGIANATO CALABRIA

Viale Emilia, 100 Catanzaro

C.F. n. 97019070792



REGOLAMENTO GENERALE

ART. 1 – ISTITUZIONE

In attuazione degli Accordi Interconfederali 21.7.1988, 22.6.1993 e successive modificazioni 03.03.04, e dell'Accordo Interconfederale della regione Calabria del 30.6.1994 ed in ottemperanza dell'art.2 dello Statuto dell'E.B.A.C. è istituito il "Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti", di seguito denominato "Fondo Sostegno al Reddito".

Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Bilaterale Artigianato Calabria - E.B.A.C..

ART. 2 - SCOPI DEL FONDO

Il Fondo opera allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane della regione Calabria.

Il Fondo è finalizzato all'erogazione di provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità.

Il Fondo è finalizzato all'erogazione di provvidenze o interventi a favore delle imprese artigiane anche allo scopo di promuoverne e sostenerne lo sviluppo.

Il Fondo potrà erogare ulteriori provvidenze o interventi a favore dei lavoratori e delle imprese che saranno concordate tra le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali regionali mediante delibera del Consiglio di Amministrazione dell'E.B.A.C..

ART. 3 - RISORSE DEL FONDO

Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:

- dalla contribuzione a carico delle imprese;
- dalla eventuale contribuzione a carico dei dipendenti delle imprese;
- da contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.

Le risorse indicate saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi.

Le quote di competenza del Fondo verranno determinate ogni anno in rapporto al gettito dell'anno precedente, detratte le spese di gestione, nonché alle risorse residue dello stesso.

ART. 4 - PRESTAZIONI DEL FONDO

Le prestazioni a carico del Fondo sono quelle previste dagli Accordi sottoscritti dalle parti sociali di cui ai regolamenti attuativi allegati al presente.

Le provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti, considerata la loro funzione previdenziale/assistenziale in senso proprio o lato, sono da ritenersi comprese nella fattispecie prevista dal 2° comma dell'art. 9 bis della Legge 1.6.1991 n°166.

ART. 5 – ISCRITTI

Ai sensi degli Accordi Interconfederali nazionali e regionali, le imprese rientranti nei settori coperti da CCNL nazionali e dai successivi accordi regionali, ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell'edilizia, sono tenute ad iscriversi al Fondo, indipendentemente dai limiti dimensionali delle stesse.

ART. 6 - DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE

L'obbligo di iscrizione decorre:

- dalla data di assunzione del primo dipendente;
- dalla data in cui l'impresa con dipendenti, in precedenza non artigiana, risulta annotata all'Albo delle Imprese Artigiane;
- dalla data in cui risulta annotata all'Albo delle Imprese Artigiane l'impresa trasferita in Calabria.

Entro la fine del mese successivo delle date sopra indicate le imprese debbono presentare denuncia di iscrizione all'E.B.A.C. contenente il numero ed i dati dei dipendenti in forza, da fornire con apposita scheda e devono effettuare il versamento del contributo.

ART. 7 – CONTRIBUTI

L'importo e le modalità del contributo annuale che le imprese devono versare è determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'E.B.A.C.

L'importo da versare è quello al netto dei contributi previdenziali da corrispondere all'INPS.

Il calcolo del contributo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza compresi gli apprendisti.

A tal fine non si computano:

- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti al lavoro;
- i lavoratori stagionali.

ART. 8 - CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione al Fondo cessa:

- con la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa;
- dalla data in cui l'impresa non ha più lavoratori alle proprie dipendenze.

Le imprese devono comunicare tempestivamente all'EBAC l'avvenuta cessazione dell'iscrizione per i motivi di cui sopra.

In caso di cessazione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'iscrizione al Fondo.

ART. 9 - CONDIZIONI PER L'INTERVENTO DEL FONDO

Sono beneficiari delle provvidenze di cui al successivo art.10 le imprese iscritte ed i loro dipendenti a condizione che risulti effettuato il versamento relativo ai tre anni precedenti, aumentati a quattro nel caso in cui non siano mai stati effettuati i previsti versamenti, oltre a quello relativo all'anno corrente se scaduto.

Il diritto a beneficiare delle provvidenze è, inoltre, subordinato al fatto che l'impresa:

- abbia effettuato i versamenti ai Fondi previsti dagli accordi nazionali e regionali;
- abbia effettuato il versamento della quota di adesione all'E.B.A.C..

ART. 10 – PROVVIDENZE

Le provvidenze, la durata e le misure delle stesse, nonché le relative procedure sono quelle riportate nell'allegata regolamentazione attuativa per gli specifici interventi, destinate per l'80% a favore dei lavoratori e per il 20% a favore dell'impresa.

ART. 11 – CARENZA

Le imprese che non abbiano osservato i termini di versamento delle quote annuali acquisiranno il diritto ad eventuali prestazioni relative agli interventi decorsi 60 giorni dalla data del versamento.

ART. 12 - INTERESSI DI MORA

In caso di tardivo o omesso versamento dei contributi il Consiglio di Amministrazione dell'EBAC potrà applicare una sanzione per interessi di mora nella misura di legge.

ART. 13 - DOMANDE ED EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

Per ottenere l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo, gli interessati, al verificarsi degli eventi ammissibili a contributo, debbono inoltrare apposita domanda all'E.B.A.C., entro i termini previsti per ogni singolo intervento dai regolamenti attuativi, anche per tramite la Commissione di bacino territorialmente competente, ove costituita, che rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione.

La Commissione di bacino verifica la conformità della domanda a quanto previsto dai regolamenti.

Nel caso di incompletezza della documentazione chieder. alle imprese e/o ai lavoratori l'integrazione della stessa, assegnando un termine per il completamento non superiore ad un mese. Potrà, inoltre, esprimere parere sull'accoglimento della domanda. Il Consiglio di Amministrazione dell'E.B.A.C. delibera sull'approvazione o reiezione delle domande sulla base dell'istruttoria svolta.

L'esame delle domande sarà effettuata in ordine cronologico alla data di presentazione dando precedenza agli eventi di forza maggiore ed agli interventi a favore dei lavoratori dipendenti.

Le provvidenze verranno erogate materialmente in base all'edibilità finanziaria fino a concorrenza delle somme stanziare. In caso di incapienza del Fondo, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'erogazione in misura ridotta e/o l'utilizzazione di criteri di selezione delle domande e/o il rinvio dell'erogazione nell'esercizio dell'anno successivo.

Nel caso di avanzi, questi andranno ad incrementare lo stesso Fondo per l'esercizio dell'anno successivo.

All'atto della liquidazione delle provvidenze verrà rilasciata all'impresa la necessaria documentazione valida ad ogni effetto amministrativo. L'impresa rilascerà quietanza per l'importo ricevuto.

Salvo quanto disposto dai punti 12 e 13 dell'Accordo Interconfederale 21.7.88, l'Ufficio comunicherà ai dipendenti l'avvenuta erogazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha in ogni caso facoltà di procedere, in presenza di fondati motivi, alla verifica delle provvidenze erogate anche mediante accesso presso i richiedenti le provvidenze.

ART. 14 – ANAGRAFE

Ai fini della gestione e del controllo e in relazione a quanto previsto al precedente articolo 6, è istituita l'anagrafe delle imprese e dei lavoratori dipendenti.

Pertanto, le imprese dovranno comunicare le informazioni richieste e le eventuali variazioni.

I dati personali, forniti saranno trattati nel rispetto della normativa ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 196/2003.

ART. 15 – COLLABORAZIONI

Ai fini del perseguimento degli scopi del Fondo l'EBAC sarà coadiuvato, nell'espletamento delle attività, dalle strutture delle OO.AA. sulla base degli accordi sottoscritti.

ART. 16 – DECORRENZA

Il presente Regolamento è in vigore dal 1 gennaio 2010.



**Interventi a favore
dei lavoratori dipendenti**

- REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSPENSIONI O RIDUZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO PER CRISI CONGIUNTURALE

- PRESTAZIONI IN CASO DI LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L.236/93

ART. 1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO.

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti da liquidarsi a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali o conseguenti a ristrutturazioni aziendali e processi di innovazione tecnologica che comportino forme di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro cos. come previsto dall'A.I. 21/7/1988, modificato in data 22/6/93.

Sono da considerare riduzioni le interruzioni dell'attività dovute a situazioni particolari che impongono riduzioni dell'orario di lavoro di tipo orizzontale o rotazioni fra i lavoratori di carattere giornaliero senza il raggiungimento di periodi di assenza pari o superiori a 40 ore continuative.

ART. 2 MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le quote di cui all'Art.1, a favore dei lavoratori dipendenti, vengono indicate nelle seguenti misure per anno solare:
a favore dei dipendenti che ricorrono alla disoccupazione ordinaria con requisiti normali:

- 40% per le prime 40 ore per singolo lavoratore;
- 30% per le ulteriori ore fino a 640.

La percentuale del 40% si applica, ad ogni singolo lavoratore, esclusivamente per le prime 40 ore della somma dei periodi di sospensione effettuati nel corso dell'anno.

A favore dei dipendenti che:

- ricorrono alla disoccupazione con requisiti ridotti;
- non accedono alla disoccupazione;
- hanno la qualifica di apprendista.

La percentuale di intervento è del 40% per un massimo di 640 ore per singolo lavoratore. Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore.

Il Fondo non interverrà nei casi di sospensione o riduzione inferiori a 40 ore per singolo lavoratore. In tali casi vanno ricercate soluzioni alternative utilizzando gli strumenti contrattualmente previsti. Per i lavoratori part-time il limite minimo viene proporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato.

ART.2 BIS LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE

- 20% per un periodo massimo di 90 gg in caso di disoccupazione ordinaria.

Dall'anno 2011 tale misura verrà elevata al 30%.

ART. 3 PROCEDURE

Per accedere alle provvidenze di cui all'Art.1, le imprese devono stipulare con le organizzazioni aderenti alle confederazioni firmatarie dell'accordo interconfederale regionale 28/05/92, accordi aziendali che stabiliscano le condizioni di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

ART. 4

I lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione di apposita autocertificazione attestante il ricorso alla disoccupazione ordinaria, specificando se si riferisce all'indennità con requisiti normali o all'indennità con requisiti ridotti, o attestante il mancato ricorso alla disoccupazione. I lavoratori con qualifica di apprendista non sono tenuti alla sottoscrizione di alcuna dichiarazione. Sulla base dell'indicazione riportata in autocertificazione dal lavoratore, verrà imputata, per ogni singolo caso, la percentuale di contributo individuata.

Le autocertificazioni, sottoscritte dai lavoratori, dovranno essere fornite dagli stessi alle imprese, contestualmente alla firma dell'accordo e comunque entro e non oltre 25 giorni.

L'EBAC riterrà perfezionata la pratica con l'invio delle autocertificazioni di tutti i lavoratori interessati e solo successivamente provveder. All'erogazione del contributo.

L'EBAC potrà dare corso ad accertamenti presso Pubblici Uffici per verificare la rispondenza a verità di quanto dichiarato dal lavoratore.

ART. 5

I modelli per la richiesta delle provvidenze dovranno essere inoltrati a EBAC - Fondo di Sostegno al Reddito, da parte delle imprese, entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto termine la riduzione dell'orario di lavoro.

ART. 6

L'EBAC - Fondo Sostegno al Reddito, accertati i requisiti previsti del presente Regolamento corrisponder. le prestazioni di propria competenza. Le provvidenze saranno erogate entro i 60 giorni successivi al termine di cui all'art. 5.

Le quote saranno corrisposte tramite accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario, direttamente alle imprese interessate per conto dei lavoratori i quali dovranno rilasciare regolare quietanza delle somme corrisposte.

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

Regolamentazione delle sospensioni dell'attività lavorativa dovuta a eventi di forza maggiore

ART. 1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti da liquidarsi a fronte di situazioni di difficoltà dovute ad eventi di forza maggiore che comportino forme di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro così come previsto dall'A.I. 21/7/1988 modificato in data 22/6/93.

Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche, in orario di lavoro di giorni feriali, causata da fattori e soggetti esterni all'impresa, ad esclusione di black out totale su larga scala;
- incendio;
- interventi di bonifica ambientale;
- riallocazione aziendale.

ART. 2 MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le quote di cui all'Art.1, a favore dei lavoratori dipendenti, vengono indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- 60 % per un massimo di 40 ore per singolo lavoratore;
- 40 % per le ulteriori ore fino a 640.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore o al momento in cui il lavoratore viene utilizzato per i motivi di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 PROCEDURE

Per accedere alle provvidenze di cui all'Art.1, le imprese devono stipulare, con le organizzazioni aderenti alle Confederazioni, firmatarie dell'accordo interconfederale regionale, accordi aziendali che stabiliscano le condizioni di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Non è prevista la stipula dell'accordo aziendale nei casi di sospensioni dovute ad interruzione dell'erogazione di fonti energetiche per le quali dovrà essere allegata la dichiarazione dell'Ente erogatore.

Non è prevista la stipula dell'accordo di sospensione anche nei

casi in cui il personale dipendente viene utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero, ect.

ART. 4

Le domande corredate dalla documentazione prevista dovranno essere inoltrate all'EBAC - Fondo di Sostegno al Reddito, da parte delle imprese, entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto termine la sospensione.

ART. 5

L'EBAC - Fondo Sostegno al Reddito, accertati i requisiti previsti del presente Regolamento corrisponderà le prestazioni di propria competenza.

Le provvidenze saranno erogate entro i 60 giorni successivi al termine di cui all'art. 5.

Le quote saranno corrisposte tramite accredito su conto corrente a mezzo bonifico bancario, direttamente alle imprese interessate per conto dei lavoratori i quali dovranno rilasciare regolare quietanza delle somme corrisposte.

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Regolamentazione delle riduzioni dell'orario di lavoro con stipula di contratto di solidarietà. (art. 5 commi 5-8 legge 19 luglio 1993 n. 236)

ART. 1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti con esclusione di quelli con qualifiche dirigenziali da liquidarsi a fronte di situazioni di difficoltà che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile con le procedure di cui all'art. 5 L. 19/7/93 n. 236 ed agli Accordi Interconfederali.

Ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n°20 del 25/05/2004 anche ai lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di inserimento e agli apprendisti si può applicare il regime di solidarietà ed il relativo contributo per tutta la durata del contratto di solidarietà e, in ogni caso, non oltre il termine di scadenza del contratto a termine, del contratto di inserimento o dell'apprendistato, purché la riduzione di orario concordato non impedisce il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata.

ART. 2 MISURE DELLE PROVVIDENZE

Le quote di cui all'Art.1, a favore dei lavoratori dipendenti, vengono indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- 1. 40%** della retribuzione oraria ridotta dal 1° al 3° mese per dipendente;
- 2. 30%** della retribuzione oraria ridotta dal 4° al 6° mese per dipendente;
- 3. 12,50%** della retribuzione oraria ridotta per i mesi successivi. Non si interverrà nel caso di riduzioni dell'orario di lavoro di durata inferiore o pari a 60 giorni o superiori ai limiti di legge.

Nel caso di riduzioni dell'orario di lavoro superiori a 3 mesi le imprese dovranno inoltrare, alla fine di ogni trimestre, un modello aggiornato per la richiesta delle provvidenze spettanti nel singolo periodo.

ART. 3 PROCEDURE

Per accedere alle provvidenze di cui all'Art. 1, le imprese devono stipulare, con le organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente, firmatarie dell'accordo interconfederale regionale 28/05/92, accordi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare la riduzione o la dichiarazione

di esubero del personale dipendente.

ART. 4

Le richieste di intervento al Fondo Sostegno al Reddito dovranno essere inoltrate, da parte delle imprese, entro il termine improrogabile di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la riduzione dell'orario di lavoro.

Le domande dovranno inoltre essere complete in ogni loro parte compresi i conteggi delle provvidenze.

ART. 5

Le erogazioni verranno effettuate entro 60 giorni successivi a quello di presentazione dei conteggi.

BORSE DI STUDIO

1. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti e dei loro figli che abbiano superato corsi regolari di studio in scuola di istruzione inferiore, secondaria ed universitaria.

Tali corsi dovranno avere una durata minima di 3 anni.

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo è concesso nella misura lorda di Euro 260,00 per diploma di scuola media inferiore, Euro 520, 00 per i diplomi di scuola di istruzione secondaria e Euro 775,00 per i corsi o diplomi di laurea.

Tale contributo sarà erogato al conseguimento del titolo di studio.

3. CONDIZIONI

Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno un anno presso un'impresa artigiana che sia in regola con i versamenti all'EBAC;

Il nucleo familiare del genitore nell'anno precedente la richiesta del contributo dovrà aver percepito un reddito lordo non superiore a Euro 20.000,00.

Solo uno dei genitori potrà presentare la richiesta di contributo, pertanto non saranno accolte più domande per i medesimi figli.

4. CRITERI

Il C.d.A. redigerà una graduatoria degli assegnatari al contributo secondo i seguenti criteri:

- avranno precedenza nell'assegnazione del contributo i richiedenti con reddito familiare minore;
- a parità di reddito avranno precedenza i richiedenti che abbiano nucleo familiare con un solo genitore;
- a parità di reddito avranno precedenza i richiedenti con nucleo familiare di numero maggiore.

5. PROCEDURE

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC — Fondo Sostegno al Reddito. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante il superamento del corso; stato di famiglia; copia della dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare (mod. 740, mod. 730, mod. CUD). La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal quale si è conseguito il diploma o la laurea.

ANZIANITÀ PROFESSIONALE AZIENDALE

1. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 7 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa.

La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

2. DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Per il dipendente che ha maturato un'anzianità di servizio superiore a 7 anni presso la stessa impresa è previsto il contributo dell'anzianità professionale aziendale.

Tale contributo sarà pari a Euro 200,00 e sarà concesso allo stesso lavoratore a partire dall'anno 2010 una sola volta per biennio. (Dopo 10 anni euro 300,00).

3. PROCEDURE

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC — Fondo Sostegno al Reddito. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante la permanenza in servizio del lavoratore al momento della maturazione del periodo e la data di assunzione.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal semestre solare nel corso del quale il lavoratore ha compiuto l'anno di anzianità.

A large, light gray, stylized number '9' is centered on the page. The number has a thick, rounded body and a vertical stem that curves into a loop at the top. The text 'Interventi a favore delle imprese' is overlaid on the middle of the number.

Interventi a favore delle imprese

AMBIENTE E SICUREZZA - REGOLAMENTAZIONE

ART.1 RISANAMENTO

Interventi a favore delle imprese artigiane interessate al miglioramento e al risanamento dell'ambiente lavorativo in materia di ambiente e sicurezza.

1.1 - Il Fondo Sostegno al Reddito eroga contributi a favore delle imprese artigiane per la realizzazione di:

a) Interventi di risanamento e miglioramento dell'ambiente lavorativo nei seguenti casi:

- miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l'adeguamento dei macchinari alle normative vigenti;
- contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro;
- contenimento delle emissioni in atmosfera;
- investimenti tesi ad una minore produzione di rifiuti;
- trattamento scarichi idrici (depurazione).

b) Interventi effettuati a seguito della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/2008; Interventi prescritti da Enti ed Organismi pubblici o adeguamenti derivanti da norme e leggi.

c) Analisi; Check-up per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui al Dlgs. 81/08.

1.2 - Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari al:

- 20% delle somme ammesse per i punti a) e b)
- 20% delle somme ammesse per il punto c)

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa per i punti a) e b) non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di Euro 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a Euro 25.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a Euro 1.500,00.

Per il punto c) il contributo massimo non può essere superiore a Euro 500,00.

1.3 - Le domande dovranno essere accompagnate da:

- relazione illustrativa, anche sottoscritta congiuntamente con le

Organizzazioni Sindacali, dell'intervento con indicazione del miglioramento ottenuto;

- documentazione delle spese sostenute (fatture).

ART. 2 MACCHINE UTENSILI

Interventi a favore delle imprese artigiane interessate all'acquisto di nuove macchine utensili.

2.1 - Il Fondo Sostegno al Reddito eroga contributi a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte dell'acquisto di nuove macchine utensili in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature.

2.2 - Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari al:

- **10% delle somme ammesse per spese fino a Euro 25.000,00;**
- **5% da Euro 25.001,00 fino a Euro 50.000,00;**
- **2% da Euro 50.001,00 fino a Euro 100.000,00;**
- **1,5% oltre Euro 100.001,00 e fino a Euro 155.000,00**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali quando applicate) di Euro 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a Euro 155.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a Euro 2.600,00.

Per gli acquisti effettuati attraverso contratto di leasing viene considerato il costo iniziale del bene.

2.3 - Le domande dovranno essere accompagnate da:

- relazione illustrativa, dell'intervento con indicazione del miglioramento ottenuto;
- documentazione delle spese sostenute. In caso di acquisto tramite leasing: copia del contratto di leasing sottoscritto dalle parti e copia della fattura relativa al primo canone periodico;
- copia del documento di trasporto.

ART. 3

Le domande, appositamente redatte, devono pervenire alla sede E.B.A.C. entro 60 giorni dalla emissione delle fatture di pertinenza e in caso di leasing dalla data di emissione della fattura relativa al primo canone periodico.

ART.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

4.1 - Il Fondo Sostegno al Reddito eroga contributi per l'acquisto dei D.P.I. in dotazione ai dipendenti ed il titolare dell'impresa.

4.2 - La misura del contributo è pari a Euro 50,00 a persona nell'anno solare.

I Criteri per la ricorrenza del contributo saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione dando la precedenza alle imprese che presentano domanda per la prima volta.

4.3 - Le domande devono pervenire alla sede dell'EBAC entro 60 giorni dall'acquisto allegando la documentazione delle spese sostenute.

ART. 5

Le misure di contributo dei singoli interventi saranno computate sulla base della documentazione di spesa al netto di IVA.

PROMOZIONE DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Regolamentazione QUALITÀ- MARCHIO CEE - BREVETTI

Interventi a favore delle imprese artigiane interessate alla certificazione di qualità; alle procedure relative all'apposizione del marchio CE e alla rispondenza del prodotto alla direttiva macchine 89/392/CEE; al deposito di brevetti.

ART. 1

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con contributi a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte di spese sostenute per:

- l'apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine immesse in circolazione a Requisiti Essenziali di Sicurezza definiti per l'intero territorio comunitario sulla base della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni;
- la certificazione dei sistemi qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000 e successivi aggiornamenti (vengono ammessi al contributo i costi sostenuti nei confronti di enti certificatori accreditati ufficialmente sia in Italia che all'estero);
- il deposito di brevetti.

ART. 2

I contributi a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari al:

- **10% delle somme ammesse e documentate** (al netto di IVA). Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di Euro 1.000,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a Euro 5.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a Euro 1.550,00.

ART. 3

Le domande dovranno essere accompagnate da:

- relazione illustrativa degli interventi svolti;
- documentazione delle spese sostenute per gli adempimenti relativi a:
 - Analisi progettuale della macchina;
 - Verifica dello stato di conformità della macchina/analisi dei rischi;
 - Stesura fascicolo tecnico;
 - Progettazione modulo "dichiarazione di conformità" e istruzioni per la relativa compilazione;
 - Progettazione e stesura del manuale d'uso e manutenzione;
 - Certificazione dei sistemi qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000;
 - Deposito brevetti.

ART. 4

Le domande, appositamente redatte, devono pervenire alla sede E.B.A.C. entro 60 giorni dalla emissione delle fatture di pertinenza.

ART. 5

La ricorrenza del contributo sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione dando precedenza alle imprese che presentano domanda per la prima volta

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

Regolamentazione

ART. 1 RIPRISTINO

Interventi a favore delle imprese artigiane interessate al ripristino del ciclo produttivo per motivi di forza maggiore.

1.1 Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con contributi a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei casi di: ripristino del ciclo produttivo, anche in presenza di riallocazione dell'azienda, interrotto per le seguenti cause:

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- incendio.

1.2 Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- Il 1° giorno di interruzione dell'attività: Euro 52,00 per lavoratore dipendente in forza (con un contributo minimo assicurato per impresa di Euro 260,00).

- Dal 2° giorno in poi: contributo pari a Euro 26,00 per dipendente per ogni giorno lavorativo.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di Euro 5.000,00 per anno solare.

Gli interventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale dell'attività produttiva, pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro del personale dipendente il quale può essere utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero, ect.

1.3 Le domande dovranno essere accompagnate da:

- copia del foglio presenze relativo al periodo di interruzione dell'attività;
- in caso di sospensione dei lavoratori, Mod. FSR 06 - Accordo di sospensione dell'attività lavorativa per eventi di forza maggiore;

1.4 Le domande, appositamente redatte, devono essere sottoscritte e trasmesse alla sede dell'E.B.A.C. al termine del periodo di interruzione dell'attività e devono comunque pervenire entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

ART. 2 RICOSTRUZIONE

Interventi a favore delle imprese artigiane interessate alla ricostruzione e/o ripristino delle strutture aziendali danneggiate da eventi di forza maggiore.

2.1 Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con contributi a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei casi di:

- ricostruzione e/o ripristino delle strutture aziendali, anche in presenza di riallocazione dell'azienda, danneggiate per le seguenti cause:
 - eventi atmosferici eccezionali;
 - calamità naturali;
 - incendio.

2.2 Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- 10% sull'entità dei danni subiti dalla struttura e dalle attrezzature.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di Euro 5.000,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a Euro 50.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a Euro 1.500,00.

2.3 Le domande dovranno essere accompagnate da:

- perizia di valutazione danni sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale;
- fatture riferite alle spese sostenute per ripristinare i danni subiti disponibili alla data di presentazione della domanda;

2.4 Le domande, appositamente redatte, devono pervenire alla sede E.B.A.C. entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Copia delle fatture riferite alle spese sostenute per ripristinare i danni subiti saranno inviate appena disponibili.

ART. 3

Il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte di assicurazioni o enti pubblici verso l'impresa che autocertificherà in tal senso.

RISTRUTTURAZIONE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PERSONA

Regolamentazione

Interventi a favore delle imprese artigiane che svolgono attività di servizio alla persona interessate alla ristrutturazione dei propri laboratori.

ART.1

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con contributi a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

- Interventi di ristrutturazione dei locali ed acquisto attrezzature (escluso arredamento) di imprese artigiane che svolgono attività di servizio per l'igiene, la pulizia e la cura della persona, quali: saloni di acconciatura per uomo e donna, istituti di estetica, manicure e pedicure, centri per il benessere fisico, pulitintolavanderie, studi odontotecnici e fotografici, ecc..

1.1 Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari al:

- **10% delle somme ammesse per spese fino a Euro 5.000,00 (al netto IVA);**
- **5% oltre Euro 5.000,00 e fino a Euro 50.000,00 (al netto IVA).**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali quando applicate) di Euro 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a Euro 50.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a Euro 2.600,00.

1.2 Le domande dovranno essere accompagnate da:

- relazione illustrativa;
- concessione edilizia;
- documentazione delle spese sostenute.

1.3 Le domande, appositamente redatte, devono pervenire alla sede E.B.A.C. entro 60 giorni dalla emissione delle fatture di pertinenza.

ART. 2

L'E.B.A.C.- Fondo Sostegno al Reddito si riserva, quando lo ritenga necessario, la facoltà di accertare, tramite persona delegata dal Consiglio di Amministrazione o tramite Pubblici Uffici, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di richiedere in visione le scritture contabili o quant'altro.

ACQUISTO AUTOMEZZI

Regolamentazione

ART. 1

Il Fondo Sostegno al Reddito eroga contributi per l'acquisto di furgoni, autoveicoli attrezzati e autocarri utilizzati per lo svolgimento dell'attività con esclusivo riferimento a:

- aziende esercenti attività di autotrasporto c/t;
- imprese di impiantistica per gli interventi di installazione e riparazione impianti;
- imprese del settore alimentare per il trasporto refrigerato dei prodotti;
- imprese fotografiche per il trasporto di apparecchiature complesse.

ART. 2

La misura del contributo è pari:

all'abbattimento di 2 punti percentuali degli interessi passivi per il ricorso al credito ordinario.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo di Euro 2.000,00 al lordo delle ritenute fiscali.

ART. 3

Le domande dovranno essere corredate da:

- Copia del contratto d'acquisto;
- Prospetto del piano d'ammortamento con l'indicazione delle somme relative agli interessi passivi;
- Autocertificazione attestante altre agevolazioni con l'indicazione dell'indennità d'aiuto concessa.

Le domande appositamente redatte, devono pervenire alla sede EBAC entro 60 giorni dalla emissione delle fatture o pagamenti di pertinenza.

N.B. Le Provvidenze Relative a:

- acquisto macchine utensili e attrezzature;
- promozione dei sistemi di qualità;
- ristrutturazione dei locali;
- acquisto automezzi

si applicano sulla parte di spesa eccedente da altre agevolazioni nazionali, comunitarie, regionali calcolate sull'ammontare complessivo non gi. sugli scaglioni di investimento al netto d'IVA e a lordo delle ritenute fiscali. Tutte le misure di contributo si computano sulla base della documentazione (fatture) al netto d'IVA e al lordo delle ritenute.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI

ART. 1 - Tipologia dell'intervento

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene per favorire la crescita della professionalità nell'impresa attraverso l'erogazione di contributi ai titolari, soci, collaboratori e dipendenti delle imprese che frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l'attività svolta dall'azienda. Nel caso di cittadini stranieri sono ammessi a contributo anche i corsi di apprendimento della lingua italiana.

ART. 2 - Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura del 30% del costo di partecipazione al corso e non potrà superare l'importo di Euro 260,00. Il Fondo non interviene per i corsi comportanti spese inferiori a Euro 155,00.

ART. 3 - Procedure

Per richiedere il contributo l'impresa o il lavoratore (a seconda di chi ha sostenuto il costo) deve inoltrare domanda allegando la documentazione attestante la partecipazione al corso e copia delle fatture relative al costo del corso.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal trimestre solare nel quale si è ultimato il corso. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere insindacabilmente sull'inerenza del corso all'attività dell'impresa e sulla determinazione della quota di costo non attribuibile all'attività didattica da escludere eventualmente dal contributo.

SOSTEGNO AL CREDITO

Regolamentazione

ART. 1 - Tipologia dell'intervento

Il FSR eroga un contributo alle imprese che accedano al credito tramite i Consorzi Fidi e le Cooperative di garanzia a copertura delle spese relative all'istruttoria della pratica di finanziamento.

ART. 2 - Misura

La misura del contributo è pari ad Euro 155,00 al lordo delle ritenute fiscali per singola impresa.

ART. 3 - Procedure

Le domande dovranno essere corredate dalla ricevuta di spesa

rilasciata dal Consorzio o Cooperativa.

Le domande, appositamente redatte, devono pervenire alla sede EBAC entro 60 giorni dall'effettuazione della spesa.

BORSE DI STUDIO

ART. 1 - Tipologia dell'intervento

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei titolari d'impresa, dei loro figli e collaboratori familiari che abbiano superato corsi regolari di studio in scuola di istruzione inferiore, secondaria ed universitaria.

Tali corsi dovranno avere una durata minima di 3 anni.

ART. 2 - Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura lorda di Euro 260,00 per diploma di scuola media inferiore, Euro 520, 00 per i diplomi di scuola di istruzione secondaria e Euro 775,00 per i corsi o diplomi di laurea. Tale contributo sarà erogato al conseguimento del titolo di studio.

MATERNITÀ

ART. 1 - Tipologia dell'intervento

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore delle titolari d'impresa le quali si trovano in stato maternità.

ART. 2 - Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura lorda del 20% del periodo di astensione obbligatoria sull'indennità corrisposta dall'INPS.

ART. 3 – Procedure

Per richiedere il contributo la titolare deve inoltrare domanda all'EBAC — Fondo Sostegno al Reddito. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante la data presunta del parto, e successivamente il certificato di nascita del bambino. (entro 60 gg dalla nascita)

ART. 3 - Criteri

Il C.d.A. rediger. una graduatoria degli assegnatari al contributo secondo i seguenti criteri:

- Avranno precedenza nell'assegnazione del contributo i richiedenti con reddito familiare minore;
- A parità di reddito avranno precedenza i richiedenti che abbiano nucleo familiare con un solo genitore;
- A parità di reddito avranno precedenza i richiedenti con nucleo familiare di numero maggiore.

ART. 4 - Procedure

Per richiedere il contributo il titolare deve inoltrare domanda all'EBAC — Fondo Sostegno al Reddito. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante il superamento del corso; stato di famiglia; copia della dichiarazione dei redditi (mod. 740). La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal quale si è conseguito il diploma o la laurea.

MALATTIA

ART. 1 - Tipologia dell'intervento

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei titolari d'impresa in caso di malattia di lunga durata.

ART. 2 - Misura delle provvidenze

Dopo il 60° giorno e fino al 120°, riconoscimento del 30% della retribuzione convenzionale INPS rapportata ai giorni di malattia.

ART. 3 – Procedure

Per richiedere il contributo si deve inoltrare domanda all'EBAC- Fondo Sostegno al Reddito. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante la data e la durata della malattia. Dalla documentazione attestante tale evento e redatta da un medico deve risultare in modo inequivocabile l'inizio e la fine dell'evento suffragata da eventuali certificati di ricovero ospedaliero.

Regolamento Fondo Sostegno al Reddito

Interventi a favore dei dipendenti

PRESTAZIONI	CONTRIBUTO
Licenziamento Licenziamento per riduzione di personale di cui all'art.4 della L.236/93	30% per un periodo massimo di 90 giorni in caso di disoccupazione ordinaria.
Sospensioni Situazioni di difficoltà congiunturali che comportano forme di sospensione dell'attività lavorativa	D.O. requisiti normali: 40% prime 40 ore – 30% da 41 a 640 ore D.O. requisiti ridotti: 40% per un massimo di 640 ore Nessun ricorso a D. O. apprendisti:
Riduzioni Situazioni di difficoltà congiunturali che comportano forme di riduzione dell'attività lavorativa	40% per un massimo di 640 ore
Contratti di solidarietà L. 19 luglio 1993 n. 236 Art. 5 commi 5 – 8	40% della retribuzione oraria ridotta dal 1° al 3° mese per dipendente 30% della retribuzione oraria ridotta dal 4° al 6° mese per dipendente 12,50% della retribuzione oraria per i mesi successivi
Eventi di forza maggiore Situazioni di difficoltà dovute ad eventi di forza maggiore che comportano forma di sospensione	60% della retribuzione oraria per le prime 40 ore 40% per ulteriore ore fino a 640
Borse di studio Ai lavoratori dipendenti e ai loro figli.	€ 775,00 Corsi e diplomi di laurea € 520,00 Diploma di scuola media superiore € 260,00 Diploma di scuola media inferiore
Anzianità Professionale Aziendale Dipendenti che abbiano compiuto almeno 7 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa	€ 200,00 una volta per biennio (dopo 10 anni € 300,00)

Interventi a favore delle imprese

PRESTAZIONI	CONTRIBUTO
Ambiente e sicurezza a) Realizzazione di interventi di risanamento e miglioramento dell'ambiente lavorativo. b) Realizzazione di interventi a seguito della valutazione dei rischi D. lgs. 81/08. c) Analisi; check-up; Valutazione rischi di cui alla L. 81/08	20% delle spese ammesse ai punti A) B); 20% punto C) con contributo max di € 500,00 al netto IVA
Macchine utensili Acquisto di nuove macchine utensili in ragione del contenuto di sicurezza	10% delle somme ammesse per spese fino a € 25.000,00; 5% da € 25.001,00 fino a € 50.000,00; 2% da € 50.001,00 fino a € 100.000,00; 1,5% oltre € 100.001,00 e fino a € 155.000,00
Dispositivi di protezione individuale Contributo per l'acquisto dei D.P.I. in dotazione ai dipendenti ed al titolare dell'impresa	€ 50,00 a persona con una spesa minima di € 50,00
Promozione dei sistemi di qualità - Certificazione UNI EN ISO e successivi aggiornamenti - Apposizioni Marchio CE – Direttiva CEE 89/392 e succ. mod. - Deposito di brevetti	10% dei costi documentati per un max di € 1.000,00.
Eventi di forza maggiore 1) Ripristino del ciclo produttivo per eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali, incendio 2) Ricostruzione/riallocazione delle strutture aziendali danneggiate da eventi di forza maggiore	- Il 1° giorno di interruzione dell'attività: € 52,00 per lavoratore dipendente in forza (punto 1) - Dal 2° giorno in poi € 26,00 per dipendente per ogni giorno lavorativo (punto 1) 10% sull'entità dei danni subiti dalla struttura e dalle attrezzature Il contributo non può superare € 5.000,00 per anno solare (punto 2)
Ristrutturazione attività di servizio alla persona Interventi di ristrutturazione dei locali di imprese artigiane che svolgono attività di servizio per l'igiene, la pulizia e la cura della persona.	10% delle somme ammesse per spese fino a € 5.000,00 5% oltre € 5.000,00 e fino a 50.000,00
Acquisto automezzi Contributi per l'acquisto di furgoni, autoveicoli attrezzati e autocarri utilizzati per lo svolgimento dell'attività con esclusivo riferimento a : - Aziende esercenti attività di autotrasporti c/t; - Imprese di impiantistica per gli interventi di installazione e riparazione impianti; - Imprese del settore alimentare per il trasporto refrigerato dei prodotti; - Imprese fotografiche per il trasporto di apparecchiature complesse.	Abbattimento di due punti percentuali degli interessi passivi.
Sostegno al credito Contributo a copertura delle spese relative all'istruttoria della pratica di finanziamento tramite i Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia.	€ 155,00
Formazione e aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori Contributo per il titolare, soci, collaboratori e dipendenti delle imprese che frequentano corsi di formazione e aggiornamento professionale.	30% del costo di partecipazione al corso e non potrà superare l'importo di € 260,00. Non sono ammissibili i costi sostenuti per corsi inferiori a € 155,00.
Borse di studio Ai titolari dipendenti e ai loro figli e collaboratori familiari	€ 775,00 Corsi e diplomi di laurea € 520,00 Diploma di scuola media superiore € 260,00 Diploma di scuola media inferiore
Malattia In caso di malattia di lunga durata del Titolare dell'azienda	Dopo il 60° giorno e fino al 120°, riconoscimento del 30% della retribuzione convenzionale mensile INPS rapportata ai giorni di malattia
Maternità In caso di maternità di Titolare d'impresa	20% del periodo di astensione obbligatoria sull'indennità corrisposta dall'INPS

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI FONDI E.B.A.C.

1 - Fondo Sostegno al Reddito (F.S.R.)

I versamenti dovuti dalle Imprese e dai Consorzi Artigiani per il finanziamento del Fondo Sostegno al Reddito vengono quantificati, nella seguente misura:

FULL TIME

fino a 3 dipendenti €63,00 annuali;
dal 4° al 10° dip. €58,00 annuali;
dal 11° al 20° dip. €53,00 annuali;
oltre il 20° dip. €48,00 annuali;

PART TIME

fino a 3 dipendenti €31,50 annuali;
dal 4° al 10° dip. €29,00 annuali;
dal 11° al 20° dip. €26,50 annuali;
oltre il 20° dip. €24,00 annuali;

il calcolo del contributo annuale da versare, deve essere fatto sulla base dei dipendenti in servizio alla data del 30 giugno dell'anno in corso.

L'importo va versato entro il 16 luglio di ogni anno.

LAVORATORI ESCLUSI:

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n.230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE ESCLUSE:

Sono escluse dal versamento dei contributi al F.S.R. le imprese dell'Edilizia, le imprese operanti in settori nei quali la sfera di applicazione del CCNL comprende anche tipologie aziendali per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL 10% - INPS

Una quota pari a Euro 34,71, accantonata per interventi a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'A.I. 21.7.88 cos. come modificato in data 22.06.93, considerata la loro funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà pari al 10% di cui al 2° comma dell'art.9 bis L. 1/6/91 n.166. Per i lavoratori part-time tale somma risulterà pari a Euro 17,35.

Sulle suddette somme imponibili, il contributo di solidarietà del 10% sarà pari rispettivamente ad Euro 3,47 per i lavoratori full-time ed Euro 1,74 per i lavoratori part-time.

I datori di lavoro esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B - C" del Mod. DM10/2 relativo al mese di luglio, l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "art. 9 bis L. 166/91" e dal codice "M900" nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile. Il versamento del contributo di solidarietà sarà effettuato entro il 16 agosto, data di scadenza del DM10.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno.

Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Le imprese imputeranno le somme versate nel seguente modo:

- al Mastro di Costo "spesa per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi" la somma assoggettata a contributo (Euro 34,71);
- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Oneri previdenziali" il contributo di solidarietà pari al 10% (Euro 3,47);
- al Mastro di Costo "Spese generali" con la definizione "Oneri derivanti da accordi collettivi" la somma non assoggettata a contributo (Euro 13,29).

2 - Fondo rappresentanza sindacale

I versamenti dovuti dalle imprese fino a 15 dipendenti per il Fondo Rappresentanza Sindacale risultano pari a Euro 6,00 per ciascun dipendente in forza al 30 giugno di ogni anno.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, quelli assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a della L. 18.4.62 n° 230 (lavoratori stagionali).

Per i lavoratori con contratto part-time il contributo è dovuto in misura intera.

Sono escluse le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

Per il settore Edilizia le quote saranno raccolte attraverso le Casse Edili Artigiane.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 luglio di ogni anno.

ADEMPIMENTI CONTABILI:

Le imprese imputeranno le somme versate al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "contributi derivanti da accordi collettivi".

3 - Fondo rappresentanza territoriale per la sicurezza (R.L.S. T.)

In attuazione del D.Lgs 81/08 (sicurezza e salute sui luoghi di lavoro): come dal protocollo di intesa per il settore artigiano stipulato in data 3.9.96; viene individuato un contributo finalizzato alla istituzione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza così come previsto dall'articolo 18 del citato Decreto Legislativo.

In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'organismo paritetico territoriale (OPTA), per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.

Le imprese, in applicazione della normativa sono tenute al versamento di **Euro 6,00** per ciascun dipendente in forza al 30 giugno.

Il versamento sarà effettuato entro il 16 luglio di ogni anno contestualmente agli altri Fondi tramite unico bollettino postale.

Il sistema di rappresentanza territoriale non si applica alle imprese nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il cui nominativo sia stato comunicato all'OPTA per la prevista formazione e il godimento dei permessi retribuiti.

Il sistema di rappresentanza territoriale si applica nelle imprese fino a 15 dipendenti. In coerenza con le disposizioni vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti. Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori stagionali. Per i lavoratori con contratto part-time il contributo è dovuto in misura intera.

Sono, altresì, tenute al versamento di una quota pari a **Euro 13,00** per ciascun dipendente, di cui **Euro 6,00** per la costitu-

zione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza e **Euro 7,00** per il funzionamento degli organismi paritetici territoriali (OPTA), le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato, associate alle Confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96; le imprese che versano il contributo per la cassa integrazione guadagni, in quanto operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è previsto il versamento di tale contributo.

Per le imprese del settore Edile valgono le norme previste dal CCNL ed i versamenti per la rappresentanza alla sicurezza non vanno effettuati tramite l'EBAC.

ADEMPIMENTI CONTABILI:

Le imprese imputeranno le somme versate al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "contributi derivanti da accordi collettivi".

4 - Quota adesione all'E.B.A.C.

La quota di adesione, una tantum, all'EBAC, è stabilita in Euro 10,33 da versare sul c/c n°76667 della BNL
IBAN: IT 47 G 01005 0400 000 000 076667

5 - Fondo assistenza contrattuale

Il Fondo per l'assistenza contrattuale è a carico:

- dei lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti, nella misura dello 0,50 della retribuzione globale di fatto (Tale quota andrà trattata mensilmente con facoltà di versamento cumulativo periodico (trimestrale o semestrale) da effettuare entro fine anno.
- delle imprese nella misura dello 0,25 sul totale delle retribuzioni globali di fatto erogati ai lavoratori dipendenti (tale quota andrà calcolata mensilmente con facoltà di versamento periodico entro il 30 del mese successivo alla scadenza del periodo prescelto.

(Es.: versamento trimestrale entro il 30/04-31/07-31/10-31/01.
versamento semestrale entro il 31/01-31/07)

Le quote andranno accreditate all'E.B.A.C. sui seguenti C/C:

- postale n° 339887 intestato a EBAC
IBAN: IT 83 B 07601 04400 000 000 339887

- bancario n° 77267 della BNL a Ente Bilaterale Calabrese per l'Artigianato
IBAN: IT 38 E 01005 04400 000 000 077267

SITUAZIONI PARTICOLARI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AI FONDI E.B.A.C.

1 - IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di competenza fino a fine anno.

Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni.

Per "Imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

2 - IMPRESE CHE CESSANO L'ATTIVITÀ ENTRO IL 16 LUGLIO

Sono tenute al versamento delle quote in dodicesimi per il F.S.R. ed in misura intera per il F.R.S. e Sicurezza.

3 - IMPRESE CHE CESSANO L'ATTIVITÀ DOPO IL 16 LUGLIO

Dovranno chiedere il rimborso delle quote versate pari a tanti dodicesimi dal mese della cessazione fino al 31.12.

4 - IMPRESE CHE SI TRASFORMANO IN SOCIETÀ DI CAPITALE

Il comportamento va assimilato alle imprese che cessano l'attività.

5 - SOCIETÀ DI CAPITALE ISCRITTE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Sono tenute al versamento dei Fondi anche nel caso in cui applichino contratti collettivi diversi da quelli sottoscritti per il settore artigiano.

6 - IMPRESE CON DIPENDENTI CHE SI TRASFORMANO IN ARTIGIANE IN CORSO D'ANNO

Il comportamento va assimilato alle imprese di nuova costituzione.

7 - CONSORZI ARTIGIANI ISCRITTI ALLA SEZIONE SEPARATA DELL'ALBO AI SENSI DELLA LEGGE 443/87

Sono tenuti al versamento dei Fondi.

8 - IMPRESE RIENTRANTI NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEI CCNL DELL'ARTIGIANATO AI SENSI DELLA L.151/93 CHE, PER COMPORTAMENTI AZIENDALI, APPLICANO CCNL DIVERSI DA QUELLI SOTTOSCRITTI PER IL COMPARTO ARTIGIANO SENZA ALCUN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 21/7/88

Sono tenute al versamento ai Fondi ai sensi del parere emanato dalla Direzione Centrale INPS, in data 31.10.94.

9 - IMPRESE CHE, PUR NON ESSENDO ISCRITTE ALL'ALBO AI SENSI DELLA L. 443/87, APPLICANO CCNL DEL SETTORE ARTIGIANO I QUALI PREVEDONO L'ADESIONE AI FONDI BILATERALI

Non sono tenute al versamento delle quote relative al Fondo Sostegno al Reddito, le imprese per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni.

Sono, al contrario, tenute al versamento le imprese per le quali non sia previsto tale contributo.

In ambedue i casi è previsto il versamento delle quote per gli altri Fondi.

10 - IMPRESE OPERANTI IN SETTORI NEI QUALI LA SFERA DI APPLICAZIONE DEI CCNL SOTTOSCRITTI DALLE ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE COMPRENDONO ANCHE TIPOLOGIE AZIENDALI PER LE QUALI È PREVISTO IL CONTRIBUTO PER LA C.I.G.

Non sono tenute al versamento delle quote relative al Fondo Sostegno al Reddito, in quanto gli interventi previsti per tali imprese sono quelli relativi al settore industriale.

Sono invece tenute al versamento delle quote relative agli altri Fondi.

11 - IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ SIA ARTIGIANE CHE COMMERCIALE CON DOPPIA ISCRIZIONE INPS E APPLICAZIONE DI DUE DIVERSI CONTRATTI DI LAVORO

L'adesione al Fondo Sostegno al Reddito e al Fondo Relazioni Sindacali è prevista con esclusivo riferimento ai lavoratori che rientrano nella sfera di applicazione dei Contratti Artigiani.

Relativamente alla Rappresentanza Territoriale alla Sicurezza è previsto il versamento della quota di **Euro 6,00** per ogni dipendente che rientra nel contratto artigiano.

L'adesione al sistema della Sicurezza per i lavoratori che non rientrano nel contratto artigiano è da effettuare con il versamento della quota di **Euro 13,00** per ogni dipendente.

VERSAMENTO CUMULATIVO DEI FONDI

I versamenti relativi a:

- 1) Fondo Sostegno al Reddito;
 - 2) Fondo Rappresentanza Sindacale;
 - 3) Fondo Rappresentanza alla Sicurezza;
- vanno effettuati cumulativamente entro la scadenza prevista dal 16 luglio di ogni anno.

I conti corrente sui quali effettuare gli accrediti di competenza sono i seguenti:

- c/c Postale n° 18004887 cod. IBAN IT 48 N 07601 04400 000018 00 48 87
- c/c BNL Catanzaro (Abi 01005 Cab 04400) - IBAN IT46D01005 04400 000 0000 71037

Intestati a:

- E.B.A.C.- FONDO REGIONALE PER LA TUTELA della PROF**
- Ente Bilaterale Artigianato Calabria V.le Emilia 100 - CZ**

Sui bollettini di versamento andranno specificate:

- Identificativo dell'Impresa (obbligatorio);
 - Matricola INPS (10 cifre);
 - Anno di riferimento del contributo (2 cifre);
- (Es. la scadenza del 16/07/2004 vale per il contributo 2004 e pertanto si indicherà "04");
- Numero di dipendenti a tempo pieno, in forza al 30 giugno (2 cifre);
 - Per numero di dipendenti inferiore a 10 si inseriscono i numeri 01, 02, 03, ecc.);
 - Numero di dipendenti a part-time, in forza al 30 giugno (2 cifre);
 - Per numero di dipendenti inferiore a 10 si inseriscono i numeri 01, 02, 03, ecc.);
 - Attività dell'Impresa - Codice CCNL come da tabella sotto riportata (2 cifre)

CODICI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

00	Altro
11	Odontotecnici
01	Ottici
12	Pulitintolavanderie
02	Tessile- Abbigliamento
13	Alimentazione
03	Calzature - Pelle
14	Autotrasporti - Facchinaggio
04	Chimica - Gomma - Plastica - Vetro
15	Imprese di pulizie
05	Ceramica - Terracotta
16	Metalmeccanica di Produzione
06	Marmi - Lapidei
17	Metalmeccanica Installazione
07	Acconciatura - Estetica
18	Metalmeccanica Servizi
08	Grafici - Cartotecnici
19	Legno - Arredamento
09	Panificazione
20	Fotografi
10	Orafi - Argentieri

REGOLAMENTO GENERALE, REGOLAMENTI ATTUATIVI
DELLE PROVVIDENZE E MODULISTICA SONO DISPONIBILI
E SCARICABILI DAL SITO INTERNET

WWW.EBAC-CALABRIA.IT

A large, light grey, stylized number '9' is centered on the page. The number has a thick, rounded stroke and a vertical stem that curves into a loop at the top. The text 'Il sistema sicurezza nell'artigianato' is printed in a bold, black, sans-serif font across the middle of the number's loop.

Il sistema sicurezza nell'artigianato

IL SISTEMA SICUREZZA NELL'ARTIGIANATO

Il Decreto legislativo 81/08 e successive integrazioni, recepisce le direttive comunitarie inerenti la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla prevenzione e protezione.

Le imprese sono tenute ad organizzare la sicurezza nei luoghi di lavoro, elaborare la valutazione dei rischi, individuare le misure di prevenzione e protezione, informare e formare i lavoratori ed i loro rappresentanti secondo criteri che prevedono la consultazione e la partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza.

Per tali scopi, la legge individua figure con compiti specifici:

- *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;*
- *Il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza;*
- *Il medico competente;*
- *L'addetto alla prevenzione incendi, alla evacuazione, al pronto soccorso.*

Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali, al fine di adeguare l'applicazione del D. Lgs. 81/08 alla specificità delle imprese artigiane, hanno realizzato Accordi Interconfederali sia a livello nazionale che regionale.

L'obiettivo di tali accordi è quello di favorire un sistema relazionale e partecipativo che accresca la responsabilità e la consapevolezza di tutti i soggetti interessati, per rendere più sicuri e produttivi i luoghi di lavoro.

Ai fini della consultazione e partecipazione dei lavoratori, la legge prevede l'istituzione del Rappresentante per la sicurezza. Nelle imprese artigiane fino a 15 dipendenti il Rappresentante per la Sicurezza è individuato nell'ambito territoriale definito per gli OPTA (RLST).

La legge prevede inoltre l'istituzione di Organismi Paritetici (tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali) con lo scopo principale di orientare e promuovere iniziative formative in materia di salute e sicurezza.

Gli Accordi sottoscritti fra le Parti Sociali prevedono l'istituzione di due Organismi Bilaterali.

Il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA)

- programma i contenuti della formazione, elabora indirizzi, linee guida e regolamenti per favorire l'omogeneità degli OPTA;
- è la sede in cui si esplicano tentativi di conciliazione delle controversie non risolte in sede di OPTA.

L'Organismo Paritetico Territoriale l'Artigianato (OPTA)

- ha funzione di orientamento e di promozione di iniziative su sicurezza e prevenzione;
- è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione fra l'impresa e il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST);
- è la sede di prima istanza in cui si esplicano tentativi di conciliazione in caso di controversie, fra le imprese ed i rappresentati dei lavoratori (RLST), riguardo l'applicazione delle norme in materia di sicurezza.

PROCEDURE DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

A) IMPRESE FINO A 10 ADDETTI

Le imprese fino a 10 addetti devono autocertificare in forma scritta l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e gli adempimenti degli obblighi ad essa collegati.

Per il calcolo degli addetti si computano tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola, il titolare o soci se si tratta di società, i collaboratori familiari.

1) Le imprese, tramite l'EBAC regionale, devono inviare copia dell'autocertificazione in loro possesso, unitamente al mod. sic. 01, al Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST), presso l'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA), che ha sede nel Bacino (Provincia).

Le imprese che effettueranno l'adempimento dell'autocertificazione dopo il 31 maggio 1998, dovranno utilizzare per la compilazione il mod. sic. 02 ed inoltrarlo, unitamente al mod. sic. 01, come sopra specificato.

2) Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST) presa visione delle autocertificazioni, comunica in forma scritta, all'Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA), l'elenco delle imprese per le quali intende effettuare la consultazione sulla valutazione dei rischi.

3) L'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA), concorda direttamente con le imprese o, se iscritte, per il tramite delle Associazioni Artigiane, la data di effettuazione della consultazione stessa presso la sede dell'OPTA.

Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST), nel caso intenda esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, deve comunicare per iscritto all'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA), l'elenco delle imprese interessate.

L'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA), informerà direttamente le imprese o, se iscritte, per il tramite delle Associazioni Artigiane a cui hanno conferito mandato, sul giorno e l'ora della visita sul luogo di lavoro del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST).

In caso di visita ai luoghi di lavoro, l'impresa può richiedere la presenza di un rappresentante delle Associazioni o di persona di fiducia a cui ha conferito il mandato.

N.B. Le imprese, le cui attività presentano elevati rischi, hanno

l'obbligo della stesura del documento di valutazione del rischio anche se non superano i 10 addetti.

B) IMPRESE DA 11 ADDETTI A 15 DIPENDENTI

Le imprese, da 11 addetti a 15 dipendenti, hanno l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi e di programmare le misure per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

1) Le imprese, tramite l'EBAC regionale, devono inviare la scheda riassuntiva dei dati di valutazione dei rischi aziendali (mod. sic. 03) unitamente al mod. sic. 01, oppure la copia del documento di valutazione dei rischi unitamente al mod. sic. 01, al Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST) presso la sede dell'Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA).

2) L'Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA), ha il compito di programmare il calendario delle consultazioni presso la propria sede, fra le imprese ed i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST).

Il Rappresentante Territoriale dei lavoratori alla Sicurezza (RLST), nel caso intenda esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, deve comunicare in forma scritta all'Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA), l'elenco delle imprese interessate.

L'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA), informerà direttamente le imprese o, se iscritte, per il tramite delle Associazioni Artigiane a cui hanno conferito mandato, sul giorno e l'ora della visita sul luogo di lavoro del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST).

In caso di visita ai luoghi di lavoro, l'impresa può richiedere la presenza di un rappresentante delle Associazioni o di persona di fiducia a cui ha conferito il mandato.

C) IMPRESE OLTRE 15 DIPENDENTI

Le imprese con oltre 15 dipendenti, hanno l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi e di programmare le misure per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

1) Le imprese sono tenute a fornire, al Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale (RLSA), le informazioni e la

documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

2) Le imprese devono consultare il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale (RLSA) preventivamente sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione relative, sulla designazione degli addetti ai vari servizi di sicurezza interna previsti dal D. Lgs. 681/08.

3) Le imprese, tramite l'EBAC regionale, devono comunicare per iscritto (mod. sic. 04), all'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA):

- il nome del Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza Aziendale (RLSA);
- il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (se diverso dal datore di lavoro);
- il nome del medico competente, se previsto;
- i nomi degli addetti al servizio di Pronto Soccorso, Antincendio ed Evacuazione.

Dlgs 81/08 — Capo V — Consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Art. 18 — Rappresentante per la sicurezza.

Art. 19 — Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza.

Art. 20 — Organismi paritetici.

CONCORSO AL FINANZIAMENTO RLST

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di consultazione e partecipazione dei lavoratori, le imprese artigiane con meno di 15 dipendenti concorrono al finanziamento delle attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali con il versamento di una quota pari a Euro 6,00 annue per dipendente secondo le modalità previste dall'EBAC.

La modulistica per l'inoltro della documentazione relativa alla sicurezza, è riprodotta nelle pagine seguenti ed è inoltre a disposizione presso la sede dell'Ente Bilaterale regionale sul sito internet

www.ebac-calabria.it